

**CONTRATTO D'APPALTO**  
**INDAGINE PRELIMINARE AMBIENTALE DELLE AREE DEI**  
**MERCATI AGROALIMENTARI ALL'INGROSSO GESTITI DA**  
**SO.GE.M.I. S.P.A. - C.I.G. N. 646988807B**

**TRA**

**SO.GE.M.I. S.p.A.** - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, alla via Cesare Lombroso n. 54 – C.F. e Partita I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo Direttore Generale, avv. Stefano Zani, di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante"

**E**

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_, C.F. e Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ nella sua veste di \_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_, in forza dei poteri conferitigli con procura speciale autenticata con atto del dr. \_\_\_\_\_, notaio in \_\_\_\_\_, rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, registrato in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, di seguito indicata anche come "Appaltatore"

di seguito indicate sia Parte che congiuntamente Parti.

**PREMESSO**

che SO.GE.M.I. S.p.A., in riferimento alla L.R. n. 6/2010 ed in virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27.05.1980, svolge attività di gestione dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano;

che le aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze sono il luogo e/o il mezzo per l'esercizio delle attività commerciali e dei servizi;

che in data 30 ottobre 2015 è stata indetta una gara d'appalto pubblica con procedura aperta, avente ad oggetto le attività di indagine preliminare ambientale delle aree dei Mercati agroalimentari all'ingrosso gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A. il cui valore complessivo è stato fissato in **Euro 194.428,00** al netto di I.V.A., così determinato:

1. importo del servizio posto a base d'asta: **Euro 190.128,00** al netto di I.V.A., soggetto a ribasso;

2. importo relativo ai costi per la sicurezza: **Euro 4.300,00** al netto di I.V.A., non soggetto a ribasso;

che la gara è stata aggiudicata unicamente con il criterio selettivo del prezzo più basso a favore del soggetto classificatosi al primo posto nella graduatoria;

che l'Appaltatore è pienamente consapevole dell'importanza che l'attività oggetto del presente contratto sia eseguita con tempestività e nel pieno rispetto della *lex specialis* di gara, anche al fine di evitare l'esposizione della stessa Stazione Appaltante a pretese risarcitorie avanzate da terzi concessionari o, comunque, da fruitori di spazi, locali o impianti che fanno parte dei Mercati all'Ingrosso di Milano;

che, in seguito all'espletamento di tutte le fasi della gara, è risultato aggiudicatario dell'appalto il Concorrente \_\_\_\_\_;

che a seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge, effettuati dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Aggiudicatario, si è addivenuti alla stipulazione del presente contratto;

che l'Appaltatore, accettando l'appalto, dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di disporre di idonea organizzazione, capitali, maestranze, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire lo svolgimento a regola d'arte dell'attività prestata, con organizzazione dei mezzi necessari.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente contratto.

**Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore l'appalto per l'espletamento di tutte le attività, così come dettagliatamente indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente contratto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

L'Appaltatore dichiara di essere pienamente in grado, grazie alla propria organizzazione aziendale, di svolgere le attività richieste dalla Stazione Appaltante conformemente al Capitolato speciale d'appalto

ed al Bando Integrale di Gara.

L'Appaltatore dichiara che tutti i documenti di cui al seguente articolo 2 sono sufficienti ed idonei ad individuare completamente l'oggetto dell'appalto ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le attività conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte delle attività e per la buona organizzazione del cantiere.

## **Art. 2 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti che costituiscono parte integrante del contratto, di seguito elencati:

- 2.1 il Bando Integrale di Gara;
- 2.2 il Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2.3 il Piano di sicurezza e coordinamento;
- 2.4 il Patto di Integrità ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Appaltatore;
- 2.5 l'Offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di Gara;
- 2.6 il Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di SO.GE.M.I. S.p.A.

## **Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto ha durata di 40 giorni lavorativi, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e termine il \_\_\_\_\_, con esclusione di ogni tacito rinnovo o proroga.

## **Art. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

Per la piena e puntuale esecuzione del presente contratto, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) al netto di I.V.A., così definito:

- Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) al netto di I.V.A. per i servizi oggetto del presente contratto, già ribassato dello sconto offerto in sede di gara pari al \_\_\_\_\_ %;
- Euro 4.300,00 (quattromilatrecento) al netto di I.V.A., relativo ai costi per la sicurezza.

I pagamenti avverranno, mediante bonifico bancario, dietro

presentazione di regolari fatture, a 30 giorni fine mese data fattura. Tale pagamento sarà effettuato solamente se le singole fatture saranno accompagnate da benestare scritto di verificata regolare esecuzione, rilasciato dagli incaricati preposti da SO.GE.M.I. S.p.A. Nessun pagamento sarà effettuato prima della sottoscrizione del presente Contratto.

Le eventuali penali comminate secondo l'articolo 16, rubricato "penali", del presente contratto, potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante, dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di integrale reintegro dello stesso entro trenta giorni.

#### **Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e di tutta la documentazione che costituisce parte integrante dello stesso, indicata all'art. 2.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, in particolare al D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 6 - OBBLIGHI E DOVERI DELL'APPALTATORE**

L'appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati.

L'Appaltatore, pertanto, s'impegna ad osservare scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel Contratto e nel Capitolato speciale d'Appalto e relativi allegati.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modifica societaria e/o di organismi tecnici.

Parimenti, in ipotesi di mutamento del controllo dell'Appaltatore e/o degli organi amministrativi dell'Appaltatore, dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire a regola d'arte tutte le attività oggetto d'appalto, così come descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Bando Integrale di Gara e nel presente contratto;
- rispettare le specifiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- nominare un "responsabile del servizio", che risponda a SO.GE.M.I. S.p.A. in caso di eventuali contestazioni e che provveda, in caso di necessità, all'eliminazione delle cause delle contestazioni stesse;
- fornire a SO.GE.M.I. S.p.A. i recapiti ed i nominativi del soggetto "responsabile del servizio" per conto dell'Appaltatore e delle persone reperibili per qualsiasi emergenza;
- utilizzare solo personale qualificato a norma di legge, in numero adeguato, munito di quanto necessario alla regolare esecuzione delle attività, qualora l'attività da svolgere richieda tali documenti e/o qualifiche. I nominativi del personale operativo dipendente dall'Appaltatore dovranno essere preventivamente segnalati per iscritto a SO.GE.M.I. S.p.A., entro tre giorni dal conferimento dell'appalto. Nel caso di successive sostituzioni temporanee l'Appaltatore si obbliga a comunicare a SO.GE.M.I. S.p.A., con un preavviso minimo di 24 ore, i nominativi dei nuovi addetti.
- provvedere a tutte le incombenze necessarie per l'attuazione delle prestazioni oggetto d'appalto, secondo le indicazioni e le modalità previste nel presente contratto e nella documentazione di gara e, comunque, sempre a seguito di ordine di servizio di SO.GE.M.I. S.p.A., che verifica anche il corretto svolgimento delle prestazioni relative a tutti gli altri servizi dell'area interessata;
- svolgere le attività oggetto d'appalto, oltre ad eventuali prestazioni di emergenza, con le modalità e gli orari che saranno stabiliti e comunicati dalla SO.GE.M.I. S.p.A., in funzione delle esigenze delle varie attività;
- utilizzare attrezzature adeguate alle operazioni da compiere;
- espletare le attività nei tempi di durata contrattuale previsti all'art. 3;
- adeguare l'attività lavorativa alle prescrizioni ed alle direttive che possono di volta in volta essere impartite per iscritto da SO.GE.M.I.

S.p.A.;

- osservare e far osservare ai propri dipendenti le norme di sicurezza vigenti. L'Appaltatore si impegna comunque a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e s.m.i., la piena e completa sicurezza durante l'esercizio delle attività e l'incolumità delle persone addette per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone, cose, o a terzi, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza SO.GE.M.I. S.p.A. da qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri e i costi relativi a:

- divise per il personale impiegato;
- tessere aziendali di riconoscimento;

L'impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche devono essere perfettamente compatibili con l'attività di SO.GE.M.I. S.p.A., conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato di funzionamento. L'Appaltatore dovrà fornire settimanalmente regolari *reports* sulle attività svolte.

Le spese di fornitura idrica ed elettrica saranno a totale carico dell'Appaltatore per la durata dell'intero contratto.

L'Appaltatore, per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, dovrà:

- avvalersi esclusivamente di personale dipendente, regolarmente assunto o, qualora si trattasse di Società Cooperativa, anche dei propri soci, forniti in numero adeguato in relazione alla quantità e qualità dei servizi stessi;
- consegnare a SO.GE.M.I. S.p.A., entro 7 giorni dall'avvio del servizio, copia del libro unico e/o del libro soci, se Cooperativa;
- fare indossare ai lavoratori una divisa idonea e riconoscibile, dotarli di tutte le attrezzature in regola con le normative vigenti e munire ciascuno di una tessera di riconoscimento da esporre, che dovrà riportare la ragione sociale, il nome del lavoratore ed il personale

numero di matricola.

- corrispondere ai dipendenti e/o ai soci il giusto salario, così come previsto dalla Contrattazione collettiva e/o individuale e assolvere a tutti gli oneri contributivi e previdenziali secondo le norme vigenti;
- indicare il nominativo di un “responsabile della sicurezza” e dichiarare di avere edotto tutto il proprio personale sulle norme vigenti e sulle modalità di esecuzione dei servizi affidati;
- allontanare immediatamente il personale ritenuto non gradito ad insindacabile giudizio di SO.GE.M.I. S.p.A. in caso di verifiche dirette nei luoghi di lavoro e svolgimento delle attività oggetto d'appalto;
- sostituire, a seguito di un preavviso di non più di 24 ore, il personale non gradito ad insindacabile giudizio di SO.GE.M.I. S.p.A.

#### **Art. 7 - ATTREZZATURA A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore si obbliga a fornire, gestire e mantenere in perfette condizioni d'uso tutte le attrezzature utilizzate per l'espletamento delle attività oggetto d'appalto;

#### **Art. 8 - MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI DI PROPRIETA' DI SO.GE.M.I. S.P.A. IN USO ALL'APPALTATORE**

L'Appaltatore risponde della manutenzione ordinaria e della conservazione in buono stato d'uso dei beni mobili ed immobili di proprietà di SO.GE.M.I. S.p.A., eventualmente utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto.

#### **Art. 9 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni causati da negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza di prescrizioni di legge, di prescrizioni del presente Contratto e del Capitolato speciale d'Appalto che, in relazione all'esecuzione del presente appalto, dovessero derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti e/o collaboratori, nei confronti della Stazione Appaltante o nei confronti di terzi.

L'Appaltatore è altresì responsabile per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare ai propri dipendenti o alle proprie cose in conseguenza dell'uso improprio o non autorizzato degli impianti o di altri beni della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve, in ogni caso, predisporre, secondo le normative che disciplinano la materia, tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti, sia a terzi che eventualmente dovessero collaborare con l'Appaltatore stesso all'esecuzione del presente appalto, e ciò anche durante il trasporto dei dipendenti stessi e dei materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio.

Per tutto quanto sopra, l'Appaltatore s'impegna a tenere manlevata la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità sia diretta che indiretta, conseguente all'assunzione del presente appalto.

L'Appaltatore si assume l'onere dell'espletamento, secondo le norme di legge e le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, delle necessarie pratiche nei confronti delle Autorità ed Enti competenti.

L'Appaltatore è, infine, responsabile della disciplina nei luoghi di esecuzione delle attività e si obbliga, quindi, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti le prescrizioni ricevute.

#### **Art. 10 - GRAVI INADEMPIMENTI**

Nei casi in cui le Autorità competenti comminassero a SO.GE.M.I. S.p.A. sanzioni per fatti e/o colpe imputabili all'Appaltatore o al suo personale, quest'ultimo sarà tenuto al pagamento o all'integrale rimborso della sanzione in favore di SO.GE.M.I. S.p.A.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di SO.GE.M.I. S.p.A. ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa del comportamento dell'Appaltatore, anche qualora l'Appaltatore stesso avesse già corrisposto la sanzione amministrativa e/o la penale di cui all'art. 16.

E' inoltre facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. sostituirsi in ogni momento all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra ditta, qualora la gestione dallo stesso effettuata arrechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento dei Mercati, ovvero quando venga meno una delle condizioni essenziali previste nel presente Appalto.

#### **Art. 11 - OBBLIGHI E DOVERI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

La Stazione Appaltante si obbliga a:



- corrispondere il corrispettivo contrattuale con le modalità ed i termini previsti all'art. 4.
- garantire l'accesso nelle aree dei Mercati al personale ed ai mezzi dell'Appaltatore. I nominativi del personale ed i numeri di targa dei mezzi impiegati dovranno essere trasmessi, entro 7 giorni precedenti all'avvio delle attività, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di fornire le tessere di riconoscimento per l'accesso all'area di Mercato;
- concedere l'uso gratuito di spazi in cui depositare i materiali e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività; SO.GE.M.I. S.p.A., tramite propri incaricati, si riserva il diritto di accedere ai locali assegnati all'Appaltatore per controllarne lo stato di manutenzione e di pulizia, alla presenza di un incaricato dell'Appaltatore stesso.
- mettere a disposizione, per tutta la durata del presente Appalto, i punti di allacciamento alla fognatura ed alla presa idrica.

#### **Art. 12 - VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ**

Un addetto specificamente incaricato dall'Appaltatore, che sarà il responsabile di servizio operativo ed unico interlocutore di SO.GE.M.I. S.p.A., dovrà svolgere una costante e continua azione di controllo diretta e sul campo, relativamente al corretto svolgimento delle attività da parte degli addetti. Si veda la specifica contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il responsabile del servizio operativo, presente presso le aree della Stazione Appaltante, dovrà essere costantemente reperibile e disponibile ad intervenire, su chiamata di SO.GE.M.I. S.p.A., del D.L. o del C.S.E. ed entro 15 minuti dalla chiamata medesima. In tal senso l'Appaltatore è tenuto a comunicare il recapito telefonico al momento della sottoscrizione del contratto e, in caso di sostituzione o assenza del responsabile, segnalarne la sostituzione almeno 24 ore prima dell'inizio dell'attività del nuovo addetto.

#### **Art. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di stipulare un'idonea polizza assicurativa con una Società di primaria e riconosciuta importanza (oppure di essere titolare di eventuale polizza già stipulata, con conseguente obbligo di produzione di documentazione attestante il pagamento dei

premi per il rinnovo della copertura assicurativa in coincidenza di ogni rinnovo), che preveda la copertura per la responsabilità civile verso terzi, dipendenti e cose, per un importo pari ad **Euro 2.000.000,00**. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata, prima della sottoscrizione del presente contratto, a SO.GE.M.I. S.p.A.

#### **Art. 14 - VARIABILITA' DEI SERVIZI**

SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente l'entità delle superfici sulle quali eseguire le attività, qualora ciò si rendesse necessario, per motivate e sopravvenute esigenze non prevedibili al momento dell'indizione della Gara ad evidenza pubblica.

#### **Art. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'Appaltatore è obbligato a costituire, ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria.

Resta inteso che tale garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi sopportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nella ipotesi di cui all'art. 10.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, determinerà la revoca dell'affidamento dell'appalto e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell'offerta economica da parte della Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al Concorrente che segue

nella graduatoria finale.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 23.

#### **Art. 16 - PENALI**

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni del presente Contratto, di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, di mancata, parziale o cattiva esecuzione delle attività oggetto d'appalto e, comunque, per ogni colpa, mancanza o inosservanza delle normative di legge vigenti, ritenute gravi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, alla Stazione Appaltante stessa sarà dovuto dall'Appaltatore, previa contestazione scritta della SO.GE.M.I. S.p.A. ed esame delle controdeduzioni formulate entro sette giorni dall'Appaltatore, una somma che è determinata secondo le seguenti modalità:

- Euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori oltre i 40 giorni lavorativi fino a 5 giorni di ritardo.
- Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori oltre i 40 giorni lavorativi dal 6° giorno di ritardo e fino al 10°.
- Euro 1000,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna dei lavori oltre i 40 giorni lavorativi dall'11° giorno di ritardo.
- Euro 1000,00 per ogni inadempienza relativa al mancato rispetto delle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Euro 300,00 per ogni inosservanza / omissione relativa alla corretta modalità di esecuzione delle attività oggetto d'appalto, così come descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto.

In caso di mancato pagamento delle sopra richiamate sanzioni pecuniarie, entro 15 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, l'importo della sanzione verrà detratto dall'importo contrattuale o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo in capo

all'Appaltatore di integrale reintegro entro 30 giorni.

E' stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Le penali non escludono il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In caso di sanzioni comminate dall'Autorità competente alla Stazione Appaltante, la stessa si rivarrà direttamente sull'Appaltatore qualora sia dimostrata la sua carenza nel rispetto degli obblighi assunti con il presente appalto.

#### **Art. 17 - SUBAPPALTO**

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente appalto, è disciplinato dall'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006.

L'accettazione del subappalto è subordinata, in ogni caso, all'adozione da parte della Stazione Appaltante di specifico provvedimento autorizzativo scritto, conseguente a formale richiesta scritta avanzata dall'Appaltatore, come esplicitato dalla legge di gara. Le prestazioni sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto.

La Stazione Appaltante, in caso di subappalto autorizzato, non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le attività dallo stesso eseguite. E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante la parte delle attività eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

#### **Art. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO**

Per l'Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

Si applicano, tuttavia, nei casi di cessione d'azienda e atti di

trasformazione, fusione e scissione societaria, gli artt. 51 e 116, D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO**

La Stazione Appaltante procederà al controllo, con personale proprio, sulla regolare esecuzione delle attività ed avrà diritto ad eseguire accertamenti in qualunque momento.

Il controllo si esplicherà con la verifica del rispetto di quanto indicato nel Bando Integrale di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti presentati dall'Appaltatore.

In caso di inadempimenti agli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il "responsabile del servizio" dell'Appaltatore, SO.GE.M.I. S.p.A. ha facoltà di ordinare, senza ulteriore compensazione, l'esecuzione immediata o la ripetizione dei lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Ove ciò non fosse possibile o conveniente per SO.GE.M.I. S.p.A., quest'ultima provvederà a quantificare l'importo delle prestazioni non eseguite, che verrà portato in detrazione dal corrispettivo in prima scadenza.

Nel caso di reiterato e/o grave inadempimento, SO.GE.M.I. S.p.A. potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, dandone avviso all'Appaltatore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva altresì il diritto di affidare la continuazione delle attività appaltate ad altra Società, riaddebitando all'Appaltatore inadempiente ogni eventuale maggior onere e qualsiasi altro danno che possa eventualmente derivare a SO.GE.M.I. S.p.A. in conseguenza dell'inadempienza contrattuale.

#### **Art. 20 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA**

In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al Concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Entro i termini di validità dell'offerta, indicati nel Bando Integrale di

gara, il Concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano realmente la stipulazione del contratto.

La graduatoria sarà considerata valida per un periodo di dodici mesi dalla data dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Nel caso in cui SO.GE.M.I. S.p.A. dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il Concorrente contattato avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

#### **Art. 21 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

L'Appaltatore si obbliga per sè, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà procedere alla revoca dell'appalto, unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà della Stazione Appaltante scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del presente contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di proseguire il Contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal Contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### **Art. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, ai sensi dell'art. 1671, cod. civ., in qualunque momento e

sino al termine dell'appalto. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire all'Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per la cessazione del contratto.

In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore i corrispettivi per le attività già effettuate.

### **Art. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione è regolata dalle norme del Codice Civile.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, SO.GE.M.I. dovrà contestare per iscritto le inadempienze dell'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 7 (sette) giorni per le controdeduzioni.

Decorso inutilmente tale termine, SO.GE.M.I. S.p.A. adotterà i provvedimenti di competenza.

Per qualsiasi ragione imputabile all'Appaltatore si addivenga alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale al servizio non prestato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante ed alle quali la stessa dovrà andare incontro -sia in caso di esercizio diretto delle attività oggetto d'appalto, sia in caso di nuovo appalto- per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto.

SO.GE.M.I. S.p.A. non riconoscerà alcun compenso all'Appaltatore per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore stesso.

SO.GE.M.I. S.p.A. può procedere all'immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, per le seguenti motivazioni:

- motivi d'interesse pubblico;
- cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il

regolare svolgimento del rapporto;

- qualora non vengano rispettati da parte dell'Appaltatore, i contratti collettivi in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni infortuni, etc.;
- nel caso di mancata corresponsione da parte dell'Appaltatore, di due mensilità consecutive di paga ai propri dipendenti;
- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- per cessione del contratto o subappalto non preventivamente autorizzati da SO.GE.M.I. S.p.A.;
- qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile;
- in caso di tre contestazioni scritte per omissione del servizio nel corso del contratto stesso;
- in tutte le altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Se le prestazioni non verranno eseguite nel rispetto del contratto, SO.GE.M.I. S.p.A. si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454, cod. civ., assegnando un congruo termine per l'esecuzione, decorso inutilmente il quale, SO.GE.M.I. S.p.A., previa semplice comunicazione inviata a mezzo fax, potrà risolvere il contratto.

In questo caso SO.GE.M.I. S.p.A. riconoscerà all'Appaltatore solo la parte di servizio già compiuta, nei limiti in cui è per la stessa SO.GE.M.I. S.p.A. utile, in proporzione al prezzo stabilito per l'intero appalto.



Rimane ferma la facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi altro grave inadempimento o non corretto adempimento.

La risoluzione non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili eventualmente derivanti dai fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere l'appalto qualora il numero di penali comminate all'Appaltatore sia pari a n. 3 (tre).

L'appalto sarà risolto di diritto:

- nei casi previsti dalla L.R. Lombardia n. 6/2010 (Testo Unico in materia di Commercio e Fiere);
- in caso di decadenza o risoluzione, anche se non concordata, della citata Convenzione del 27/05/1980, che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte, tale da non consentire la prosecuzione del servizio;
- in caso di fallimento dell'Appaltatore o di suo coinvolgimento in analoghe procedure concorsuali;
- nel caso in cui il Legale rappresentante e/o i soci con poteri o il titolare dell'Appaltatore non siano più in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- in caso di entrata in vigore di nuove leggi e regolamenti per la gestione dei mercati annonari all'ingrosso, che risultino in contrasto con le pattuizioni del presente contratto;
- in caso di gravi violazioni, debitamente accertate, di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e dagli accordi locali integrativi degli stessi;
- in caso di gravi violazioni, debitamente accertate, alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;
- mancato tempestivo reintegro del deposito cauzionale definitivo;
- reiterato e/o grave inadempimento relativo alle prestazioni oggetto del presente appalto.

#### **Art. 24 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

A tutti gli effetti del presente contratto e del Capitolato

Speciale d'Appalto, compresa la notificazione degli atti anche esecutivi e ai fini della competenza giudiziaria, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale di \_\_\_\_\_

#### **Art. 25 - PRIVACY E RISERVATEZZA**

Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs n. 196/2003, si precisa che i dati personali forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla Stazione Appaltante per le sole finalità connesse alla gestione del contratto.

Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto. Titolare del trattamento dei dati è SO.GE.M.I. S.p.A., nella persona del suo legale rappresentante.

L'Appaltatore si impegna a garantire la privacy dell'utente durante l'intero processo di erogazione del servizio e a non diffondere presso terzi i dati e le informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4 del decreto citato, la Committente nomina l'Appaltatore responsabile del trattamento dei dati degli utenti che utilizzeranno il servizio.

L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi o dati eventualmente forniti nell'ambito del servizio e nel rispetto della normativa vigente.

L'Appaltatore osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge.

In particolare, a titolo esemplificativo, effettuerà esclusivamente le operazioni connesse all'esecuzione dell'incarico, attenendosi alle prescrizioni imposte dalla legge per quanto attiene la gestione e l'utilizzo di informazioni di carattere personale.

L'Appaltatore attuerà ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire il rispetto dell'integrità ed esattezza dei dati personali trattati, nonché la liceità del trattamento, al

fine di evitare il rischio di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne SO.GE.M.I. S.p.A. dalle conseguenze di ogni ricorso o azione promossi o sanzioni comminate dal Garante per il trattamento dei dati personali o dall'Autorità giudiziaria, dovute al trattamento illecito dei dati personali, all'omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati, all'inosservanza dei provvedimenti del Garante ed a qualsiasi altra violazione del D.Lgs n. 196/2003.

#### **Art. 26 - DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante in data 11 gennaio 2008, consegnato dalla Società, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute.

L'Appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente contratto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e del Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

#### **Art. 27 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 28 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE**

S'intendono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardano, a qualsiasi titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto dello stesso, fatta eccezione per l'I.V.A. e ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Stazione Appaltante.

Dette spese, preventivamente comunicate, saranno fatturate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante, a registrazione avvenuta.

Milano, \_\_\_\_\_

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e prescrizioni in essi articolati o contenuti nei documenti facenti parte integrante del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss., cod. civ. l'Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Durata del contratto), art. 4 (Importo dell'appalto e modalità di pagamento), art. 6 (Obblighi e Doveri dell'Appaltatore), art. 9 (Responsabilità dell'Appaltatore), art. 15 (Deposito cauzionale); art. 16 (Penali), art. 17 (Subappalto), art. 18 (Cessione del Contratto), art. 19 (Esecuzione in danno), art. 21 (Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare), art. 22 (Recesso del Contratto), art. 23 (Risoluzione del Contratto), art. 26 (Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231), art. 27 (Foro competente).

Milano, \_\_\_\_\_

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_